



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 90 del 26 Giugno 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione industriale della Ditta proprietaria Latifoglia s.r.l. Comune di Rosà (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 25 Giugno 2018 prot. n. 240532;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall' Ufficio Suap del Comune di Rosà con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 125179, 125176, 125175, 125174, 125171, 125168, 125184 del 04.04.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura Suap, per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione industriale della Ditta proprietaria Latifoglia s.r.l.;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1695 del 17.05.18 assunto al prot. reg. al n.182986 del 18.05.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.180034 del 16.05.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.49896 del 30.05.18 assunto al prot. reg. al n.201086 del 30.05.18 di Etra;
- Parere n. 52815 del 29.05.18 assunto al prot. reg. al n.198846 del 29.05.18 di ARPAV;
- Parere n.50738 dell'1.06.18 assunto al prot. reg. al n.205393 dell'1.06.18 dell'ULSS7,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 87/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza in oggetto riguarda, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, l'ampliamento, in aderenza, di un manufatto già presente all'interno del lotto di proprietà, al fine di riorganizzare alcune fasi produttive dell'attività in essere, per rendere più efficiente il sistema produttivo e la commercializzazione del prodotto. L'attività riguarda il commercio, la lavorazione di legname e la produzione di mobili e pavimenti.

La variante non riguarda la modifica della ZTO del vigente strumento ma prevede l'introduzione di una scheda urbanistica di dettaglio (n. 290), che definisce in modo specifico l'area all'interno della quale si trova la struttura oggetto di ampliamento e gli spazi di sua pertinenza, al fine di garantire la migliore compatibilità, anche nel futuro, tra le attività produttive e il contesto ambientale locale.

La procedura di SUAP è necessaria dal momento che il vigente PI identifica il lotto come attività produttiva in sede impropria, collocandosi in zona agricola (E3), e quindi soggetta a limitazioni di sviluppo edilizio; tuttavia il PAT indica l'area come ambito di espansione insediativa. Nel RAP il Valutatore dichiara che: *"La procedura urbanistica in corso di valutazione, a partire da quanto definito sulla base di verifiche e confronti con gli enti competenti sul territorio, prevede di mantenere la zonizzazione urbanistica attualmente in essere (ZTO E3), e l'inserimento di una specifica scheda che individua l'area come "attività produttiva consolidata".*

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 giugno 2018, dalla quale emerge che la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura Suap, per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione industriale della Ditta



proprietaria Latifoglia s.r.l., in Comune di Rosà, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, dalla "Relazione tecnica sulle opere di mitigazione a verde", dalla "Valutazione di Compatibilità Idraulica" definitiva e dalla "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico", documentazione in atti, e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché dalla relazione istruttoria VInCA n. 87/2018.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura Suap, per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione industriale della Ditta proprietaria Latifoglia s.r.l. nel Comune di Rosà, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle relazioni specialistiche esaminate, "Relazione tecnica sulle opere di mitigazione a verde", "Valutazione di Compatibilità Idraulica" definitiva e "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico".
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - Dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.
  - Prescrivendo:
    1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Falco peregrinus*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Rosà, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine